



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 224	Del 24/08/2020
Località Rimedio, S.P. 1 E S.P. 54 bis. Festeggiamenti N.S. del Rimedio 2020. Limitazioni temporanee al traffico.	Temporanea. Dal 29 agosto al 09 settembre 2020.

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale n. 55 del 21/12/2018 di nomina del Dr. Luigi Mele alla dirigenza del Settore Uffici in Staff del Sindaco, che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo Polizia Locale;

Premesso che dal 29 agosto fino al 09 settembre 2020, si svolgeranno presso la Basilica B.V. del Rimedio, i riti in onore della Beata Vergine che richiameranno come di consueto numerosi pellegrini, molti dei quali percorreranno a piedi il tratto della S.P. n. 54 bis (vecchio ponte sul fiume Tirso);

Ritenuto necessario agevolare in sicurezza il transito pedonale dal centro abitato di Oristano fino alla Basilica in località Rimedio, posto che il marciapiedi esistente presenta esigue dimensioni non idonee a contenere per intero l'importante flusso pedonale nei giorni della celebrazioni dei riti;

Visto il verbale di presa in carico temporanea dalla Provincia di Oristano al Comune di Oristano delle competenze sul tronco stradale della S.P. n. 54 bis (Rimedio-Oristano) e del tratto della S.P. n. 1 compreso tra l'incroci con la S.S. 292 e l'Area di Servizio "Beyfin, al fine di disciplinare con proprio atto, la sicurezza pedonale e veicolare e provvedendo all'apposizione della segnaletica stradale necessaria, per i giorni dal 29 agosto al 09 settembre 2020;

Valutata l'opportunità di interdire il traffico veicolare sulla corsia di destra del senso di marcia dalla Loc. "Rimedio con direzione verso Oristano centro della S.P. n. 54 bis, nel tratto in cui il marciapiedi risulta essere di ridotte dimensioni, al fine di garantire l'incolumità dei pedoni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sulla disciplina della circolazione stradale e ss.mm.ii., e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107, c. 5, del TUEL adottato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento delle funzioni religiose programmate, si ritiene opportuno emanare il provvedimento di modifica della vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

Preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

Richiamata la Direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) datata 18/07/2018, ad oggetto "modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", che impartisce indicazioni mirate in luogo delle precedenti (Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico, n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, che fissava le condizioni di Safety e Security (Incolumità e Sicurezza);



ORDINA

- 1. dal 29 agosto fino al 09 settembre 2020**, sulla S.P. n. 54 bis dal km. 0+000 al km 1+200, come da concessione espressa dalla presa in carico dei tratti stradali da parte dell'Ente proprietario, in occasione dei festeggiamenti in onore della B.V. Madonna del Rimedio:
 - a)** la **chiusura al traffico veicolare della corsia di marcia lato destro, da Loc. Rimedio fino ad Oristano centro**: il traffico verrà indirizzato nella corsia lato sinistro della medesima direzione di marcia;
 - b)** l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h, per tutte le categorie di veicoli;
 - c)** l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura del Servizio Trasporti Viabilità.
- 2. Dal 29 agosto fino al 09 settembre 2020, durante i riti religiosi in onore della B.V. Madonna del Rimedio**, l'istituzione del divieto di circolazione dinamica e statica, con rimozione coatta dei veicoli in divieto di sosta nelle seguenti strade:
 - a) Piazzale sterrato adiacente la Basilica** (esclusa l'area adibita a parcheggio autoveicoli al servizio dei portatori di handicap;
 - b) Via delle Grazie**, da intersezione con via Oristano fino alla Via Santa Maria Bambina;
 - c) Nella Via Santa Maria Bambina**, da intersezione con S. P. n. 1 sino alla Via E. Sanna, esclusi i veicoli al servizio dei portatori di handicap, i veicoli provvisti di lasciapassare rilasciato per il parcheggio interno dell'Istituto Santa Maria Bambina e dei Residenti;
 - d) Nella Via delle Grazie** è consentita l'uscita dei veicoli al servizio dei portatori di handicap, dei veicoli provvisti di lasciapassare rilasciato per il parcheggio interno dell'Istituto S. Maria Bambina e dei residenti nella Medesima Via, adottando tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale in particolare.
- 3.** Per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione, gli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto.

DISPONE

- La sospensione delle ordinanze in contrasto con le disposizioni di cui sopra, per la durata della manifestazione;
- dovranno essere rispettate le disposizioni nazionali e locali relative alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- L'attuazione del provvedimento subordinata al rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni;
- L'informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi almeno 48 ore prima della data di inizio validità dei divieti di sosta;
- Che il traffico veicolare sia deviato nelle strade non interessate dalle manifestazioni;
- AUTORIZZAZIONE ALLA VARIAZIONE DI PERCORSO DEL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (ove necessaria);
- AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI DI SOCCORSO E POLIZIA (nei casi di necessità);
- *pubbliche*", costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;
- Eventuali richieste di svolgimento di eventi religiosi dovranno essere comunicati, a cura dei promotori, almeno 3 (tre) giorni prima al Sig. Questore di Oristano, in qualità di



COMUNE DI ORISTANO

autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, “*preavviso di manifestazione pubblica*” ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d’inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d’identità; e) quant’altro d’utilità;

- Dovranno essere rispettate, se ricorre il caso, le prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica – Direttiva”, allegato alla presente per farne integrante;

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa alla Questura di Oristano ed alla sede territoriale Arst;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell’art. 37, c. 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DEMANDA

- Agli operatori di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 ed a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.
- Al Settore LL.PP. e Manutenzioni, per la regolarizzazione della segnaletica stradale.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/08/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale**

L'ISTRUTTORE
IGNAZIO SEBIS